L'IRCOCERVO
PRIMA RIVISTA ELETTRONICA ITALIANA DI METODOLOGIA GIURIDICA - TEORIA GENERALE DEL DIRITTO E DOTTRINA DELLO STATO
FIRST ITALIAN DIGITAL JOURNAL OF LEGAL METHODOLOGY - GENERAL THEORY OF LAW AND DOCTRINE OF THE STATE

Il diritto nell'epoca degli algoritmi. Il pensiero giuridico di Francesco Gentile tra controllo sociale e comunicazione intersoggettiva

Lucio Franzese[1], Francesco Recanati[2]

[1]*Università di Napoli Federico II*
[2]*Università di Roma La Sapienza*

Abstract: **Law in the Age of Algorithms. The Legal Thought of Francesco Gentile between Social Control and Intersubjective Communication**
Drawing on the conception of law as an intersubjective communication developed by Francesco Gentile, this article explores the impact of algorithmic systems on the legal order. It argues that artificial intelligence does not simply introduce new tools, but rather intensifies a tendency already inherent in modernity: the progressive formalization of legal decision-making. Engaging with Hans Kelsen's *Pure Theory of Law* and with Jürgen Habermas's distinction between instrumental and communicative rationality, the article shows how algorithmic reasoning tends to displace prudential judgment with procedural logic, thereby narrowing the scope for interpretation, responsibility, and attribution. From this perspective, the central risk lies not so much in the possibility of error in automated decisions, but in the transformation of law into a regulatory apparatus without interlocutors. The challenge posed by artificial intelligence to law thus emerges not as a merely technical issue, but as one that concerns the very nature of legality itself, understood as a relational practice grounded in mutual recognition between subjects.

Keywords: Francesco Gentile, Artificial Intelligence, Intersubjective Communication, Legal Decision-Making, Imputation.

Sommario: 1. Il diritto tra relazione e tecnica nell'età degli algoritmi – 2. Controllo e comunicazione intersoggettiva: dalla funzione alla natura del diritto – 3. Formalizzazione e decisione: Hans Kelsen nell'età degli algoritmi – 4. Algoritmo e crisi del giudizio: verso una riduzione della giuridicità – 5. Decisione, responsabilità e spazio della relazione – 6. Regolazione, razionalità e futuro del diritto – 7. Tempo, decisione e politicità del diritto – 8. Automazione, responsabilità e visibilità della decisione – 9. Conclusione.

1. Il diritto tra relazione e tecnica nell'epoca degli algoritmi

Il pensiero di Francesco Gentile è in grado di offrire strumenti concettuali adeguati a comprendere le trasformazioni giuridiche indotte dalle nuove tecnologie informatiche? E, soprattutto, può contribuire a orientarle in modo compatibile con l'integrale sviluppo della persona umana?

La questione non ha carattere meramente storico-ricostruttivo. Non si tratta, infatti, di verificare l'attualità di una dottrina, quanto piuttosto di interrogare la filosofia del diritto nel suo compito proprio: chiarire le condizioni di intelligibilità dell'esperienza giuridica. In questa prospettiva, il punto di partenza non può essere costituito dagli strumenti tecnici, ma dalla natura stessa del diritto. Se esso non si esaurisce in un insieme di norme né può essere ridotto a un dispositivo di regolazione dei comportamenti, ma si costituisce come relazione tra soggetti che si riconoscono reciprocamente come interlocutori, allora l'interpretazione e la responsabilità non rappresentano elementi accessori, bensì condizioni costitutive della giuridicità[1].

In questo quadro, le trasformazioni tecnologiche assumono un significato specifico. L'impiego di sistemi di intelligenza artificiale (IA) nei processi giuridici, in particolare, non si limita a introdurre nuovi strumenti operativi, ma incide sulle modalità attraverso cui le decisioni vengono formulate, spostando il baricentro dall'interpretazione alla prevedibilità, dalla responsabilità alla procedura. Il rischio non consiste soltanto nella possibilità di decisioni errate, ma nella progressiva riconfigurazione del diritto come insieme di operazioni che riducono lo spazio del confronto dialettico tra soggetti.

Se l'interpretazione costituisce il luogo in cui la norma prende forma nel rapporto con il caso concreto, la decisione giuridica non consiste semplicemente nell'applicazione di una regola, ma in una presa di posizione imputabile a un soggetto chiamato a rispondere delle proprie valutazioni[2]. La sua marginalizzazione comporta una trasformazione qualitativa della decisione giuridica: da atto imputabile a esecuzione di una procedura. In questo senso, l'IA non rappresenta soltanto una nuova tecnologia applicata al diritto, ma il punto di emersione di una tensione più profonda, già inscritta nella teoria moderna: quella tra una concezione del diritto come aiuto alla comunicazione intersoggettiva tra persone autonome e una concezione che tende a ridurlo a meccanismo di eteroregolazione fondato su prevedibilità e automazione, assumendo il singolo come soggetto anomico, secondo una linea che va da Thomas Hobbes a Hans Kelsen[3].

È in questo scenario che la riflessione di Francesco Gentile acquista una specifica rilevanza teorica. Il suo tentativo di sottrarre il diritto tanto alla riduzione normativa quanto alla concezione sistemica consente di riformulare il problema della giuridicità. Se, infatti, il diritto non si esaurisce né nel comando dell'autorità né nel sistema ti tali comandi, ma si costituisce nella relazione tra soggetti che interpretano e applicano norme in contesti concreti, allora le trasformazioni tecnologiche incidono direttamente sulle condizioni di possibilità di tale relazione[4].

[1] Cfr. F. Gentile, "Prudentia iuris", in *L'Ircocervo*, (2007), n. 2; F. Gentile, *Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi*, Padova, Cedam, 2006.
[2] Cfr. F. Gentile, "Il processo e la conversione del conflitto", in *L'Ircocervo*, (2007), n. 2.
[3] Cfr. T. Hobbes, *Leviathan*, Londra, 1651; H. Kelsen, *Reine Rechtslehre*, Franz Deuticke, Vienna, 1960.
[4] Cfr. F. Gentile, "Il ruolo della filosofia nella formazione del giurista", in *L'Ircocervo*, (2008), n. 1.

L'eventuale crisi del diritto non riguarda, in questa prospettiva, la sua efficacia o correttezza formale, ma la progressiva riduzione dello spazio della comunicazione intersoggettiva che ne costituisce l'obiettivo.

La linea dominante del pensiero giuridico moderno tende a concepire il diritto come strumento di controllo dei comportamenti, muovendo dall'assunto che i rapporti tra gli individui siano strutturalmente esposti al conflitto e richiedano, pertanto, un potere esterno capace di garantirne l'ordinato sviluppo. La prospettiva classica, invece, – si badi bene – non presuppone una bontà originaria dell'uomo, ma riconosce nell'esperienza giuridica la capacità soggettiva di orientare la propria azione in relazione alle altre persone nella ricerca in comune del Bene. Solo in questo quadro è possibile parlare di un diritto "a misura d'uomo", pur sempre precario in quanto umano, ma intrinsecamente orientato a ciò che corrisponde all'essere delle persone[5]. In tale prospettiva, il diritto non si presenta come semplice imposizione di un "sovrano", ma come forma di coordinamento tra soggetti capaci di riconoscere dialetticamente quanto vi è di comune e di diverso, perseguendo in tal modo rapporti ordinati.

Ne derivano due modalità diverse di intendere la giuridicità: da un lato, il controllo dei comportamenti di soggetti assunti come anomici e quindi incapaci di una pacifica convivenza in quanto protesi unicamente all'affermazione della propria volontà; dall'altro, una pratica relazionale fondata sul riconoscimento reciproco di soggetti autonomi, cioè capaci di autoregolarsi e di rispettare le regole in tal modo assunte[6].

Ciò che caratterizza il contesto contemporaneo è che tale tensione tende a tradursi in una trasformazione delle modalità operative del diritto. L'impiego di sistemi di IA consente infatti di strutturare la regolazione dei comportamenti attraverso modelli predittivi, correlazioni statistiche e procedure automatizzate, nelle quali la dimensione del controllo prevale su quella della comunicazione intersoggettiva: la decisione viene costruita secondo criteri di prevedibilità e ottimizzazione, piuttosto che attraverso pratiche discorsive di giustificazione.

Il problema non riguarda, pertanto, soltanto l'uso delle tecnologie informatiche, ma la trasformazione delle condizioni di esercizio della razionalità giuridica. Se la regolazione delle condotte individuali può essere affidata a sistemi capaci di determinare i comportamenti senza passare attraverso pratiche dialogiche di interpretazione e giustificazione, si pone la questione di che cosa resti del diritto come esperienza relazionale e, correlativamente, quale spazio rimanga per la libertà e l'imputazione di responsabilità nel rapporto intersoggettivo.

Il dibattito italiano sull'IA nel diritto si è sviluppato prevalentemente lungo due direttrici: da un lato, l'analisi delle possibilità di formalizzazione del ragionamento giuridico e dell'impiego di strumenti computazionali nei processi

[5] Cfr. F. Gentile, "Intorno ai fondamenti dei diritti fondamentali", in *L'Ircocervo*, (2006), n. 1.

[6] Cfr. F. Gentile, "'L'oggetto misterioso'. Un contributo sul tema del diritto naturale", in *L'Ircocervo*, (2009), n. 2; F. Gentile, *Politica aut/et statistica*. *Prolegomeni di una teoria generale dell'ordinamento politico*, Giuffrè, Milano, 2003.

decisionali; dall'altro, la riflessione sui profili regolativi e sulle implicazioni normative dell'uso delle tecnologie digitali. In entrambe le prospettive, l'attenzione si concentra principalmente sulle modalità di integrazione dell'IA nei sistemi giuridici esistenti[7]. Il presente contributo vuole, invece, collocarsi su un piano diverso. Esso non si propone di esaminare l'efficienza o la regolazione degli strumenti algoritmici, ma di interrogare le condizioni stesse dell'ordinamento giuridico, chiedendosi in che misura la crescente formalizzazione dei processi decisionali incida sulla sua natura, intesa come pratica relazionale tra soggetti liberi e responsabili, mettendo alla prova la capacità euristica del pensiero di Francesco Gentile. Non si tratta tanto di applicare una teoria a un nuovo oggetto, quanto di interrogarla come strumento critico per orientare una questione ancora aperta, nel momento in cui il diritto appare esposto a un rischio non nuovo, ma oggi radicalizzato, di essere ridotto a mera tecnica e, così, svuotato del senso proprio del suo essere[8].

2. Controllo e comunicazione intersoggettiva: dalla funzione alla natura del diritto

Alla fine dell'Ottocento, Émile Durkheim individuava nel diritto il segno più visibile della solidarietà sociale, attribuendogli al tempo stesso una funzione cruciale nel mantenimento della coesione e dell'ordine sociale; mentre, nella prima metà del Novecento, Roscoe Pound lo descriveva come un "mezzo di ingegneria sociale", sottolineandone la funzione di orientamento dei comportamenti[9]. In entrambe le prospettive, il diritto tende così a configurarsi come uno strumento volto a sostenere relazioni ritenute incapaci di autoregolarsi, le quali risultano assistite, nel loro instaurarsi e nel loro svolgersi, da un'istanza di regolazione esterna, da un'autorità.

Il pensiero di Francesco Gentile sembra consentire di riportare la questione giuridica al suo fondamento. Il diritto non coincide né con un insieme di norme né con un sistema di regolazione dei comportamenti, ma si costituisce originariamente come rapporto tra soggetti che si riconoscono reciprocamente come interlocutori[10].

[7] Cfr., tra gli altri, G. Sartor, *L'intelligenza artificiale e il diritto*, Giappichelli, Torino, 2022; U. Pagallo, *Il diritto nell'età dell'informazione*, Giappichelli, Torino, 2014; M. Palmirani, "Interpretabilità, conoscibilità, spiegabilità dei processi decisionali", in U. Ruffolo (a cura di), *XXVI lezioni di Diritto dell'Intelligenza artificiale*, Giappichelli, Torino, 2021.
[8] Cfr. F. Gentile, *Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà*, Cedam, Padova, 2001; A. Condello, *Il diritto come metodo e la scienza algoritmica*, Edizioni ETS, Pisa, 2023; F. Vlacci, "Emergenza algoritmi: strumenti di calcolo o di controllo?", in *L'Ircocervo*, 20 (2021), n. 1, pp. 488-498; per una più ampia tematizzazione del rischio di svuotamento del diritto nella sua dimensione significativa, si veda anche L. Avitabile, *Eutanasia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2025.
[9] Cfr. É. Durkheim, *De la division du travail social*, Les Presses Universitaries de France, Paris, 1893; R. Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Routledge, Londra, 1922.
[10] Cfr. F. Gentile, *Filosofia del diritto*, cit.; F. Gentile, *Politica aut/et statistica*, cit.

La giuridicità non risiede, in primo luogo, nella validità formale della norma, ma nel fatto che essa si inscrive in un rapporto tra persone, le quali sono chiamate ad assumerla come criterio della propria azione nel quadro di una convivenza ordinata al perseguimento del bene dei singoli e della comunità integralmente considerata[11].

In questo senso, la norma non si esaurisce in un comando, ma si configura come parola rivolta, che esige una risposta. L'interpretazione non rappresenta un momento accessorio nell'applicazione del diritto, ma il luogo in cui la norma prende forma nel rapporto con il caso concreto attraverso l'attività di soggetti liberi e responsabili[12].

Da ciò deriva che il diritto non può essere inteso come un mero meccanismo di applicazione di regole, ma come un dinamismo intersoggettivo non riconducibile né al calcolo né alla previsione. La decisione giuridica non consiste nell'esecuzione di una procedura, ma in una presa di posizione imputabile, che implica responsabilità e si definisce nel rapporto tra soggetti. Per cui, quando la relazione tra soggetti viene meno o viene sostituita da operazioni che non implicano risposta né imputazione, ciò che si rischia di perdere non è soltanto una modalità di decisione, ma la giuridicità in quanto tale[13].

3. Formalizzazione e decisione: Kelsen nell'epoca degli algoritmi

Per comprendere la configurazione moderna del diritto come sistema di controllo, è inevitabile guardare alla teoria pura di Hans Kelsen. In essa, il diritto viene concepito come un sistema di norme valide in virtù della loro appartenenza a un ordinamento presupposto come generalmente osservato, indipendentemente da fondamenti sociologici o morali e caratterizzato dalla previsione di atti coercitivi istituzionalizzati[14]. In questa prospettiva, il diritto si presenta come un dispositivo formale volto a garantire la prevedibilità delle decisioni attraverso la strutturazione normativa dei comportamenti.

Anche laddove la teoria kelseniana riconosce che l'applicazione della norma non si esaurisce in una mera deduzione, ma implica una scelta entro una cornice di possibilità determinate, tale momento non assume una funzione costitutiva della giuridicità, rimanendo interno alla dinamica formale di validità dell'ordinamento. Come è stato messo in luce da Francesco Gentile, in questa configurazione la giuridicità si risolve nella qualificazione formale del comando: ciò che distingue il comando giuridico da ogni altro comando non è il suo contenuto, ma la sua riconducibilità a un procedimento di validazione interno all'ordinamento. Il diritto

[11] Cfr. F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, Giuffrè, Milano, 1983; F. Gentile, "Intorno ai fondamenti dei diritti fondamentali", cit.
[12] Cfr. F. Gentile, "Prudentia iuris", cit.
[13] Cfr. L. Franzese, "Sulla insufficienza della legge e dell'intelligenza artificiale", in *L'Ircocervo*, 23 (2024), n. 1, pp. 27-35.
[14] Cfr. H. Kelsen, *op. cit.*

si presenta così come esito di una trasformazione del potere in forma, nella quale la dimensione relazionale dell'esperienza giuridica tende a essere neutralizzata[15].

Proprio questo assetto consente di cogliere come i sistemi di IA non rappresentino una rottura rispetto al paradigma normativistico, ma la sua coerente prosecuzione sul piano tecnico. Se, infatti, tale paradigma consente di concepire l'applicazione del diritto come selezione tra possibilità già formalmente determinate, l'implementazione algoritmica di tale selezione tende a esaurire la decisione entro la logica del dispositivo, riducendo ulteriormente lo spazio della mediazione soggettiva.

Ciò che nella teoria pura permane come attività imputata a un organo umano – la selezione della decisione possibile – nei sistemi algoritmici tende a essere incorporato nella struttura stessa del dispositivo tecnico, trasformando la decisione in esito di un processo computazionale. In tal modo, la distanza tra norma e applicazione si riduce fino quasi a scomparire, e con essa lo spazio di una responsabilità soggettiva della decisione.

È proprio in questo slittamento che emerge la distanza rispetto alla prospettiva delineata da Francesco Gentile. Se, infatti, nella teoria pura la giuridicità si esaurisce nella validità formale della norma, nella prospettiva relazionale il diritto prende forma nel rapporto tra soggetti che si riconoscono reciprocamente come interlocutori[16]. Ciò che nella prima appare come momento applicativo, nella seconda costituisce il luogo sorgivo della giuridicità: non vi è diritto senza un soggetto chiamato a rispondere della decisione assunta.

In questo quadro, l'impiego di sistemi di IA nei processi decisionali introduce una trasformazione ulteriore. In essi, la decisione tende a essere ricondotta all'esecuzione di procedure predefinite, fondate su correlazioni e modelli predittivi elaborati a partire da grandi quantità di dati. La regola non viene tanto interpretata nel momento della decisione, quanto applicata secondo criteri già selezionati e incorporati nella fase di progettazione dell'algoritmo che struttura il funzionamento del sistema, mentre il caso concreto viene trattato attraverso operazioni di classificazione che ne riducono la singolarità a variabili comparabili.

In questo senso, i sistemi algoritmici non si limitano a sviluppare una tendenza alla formalizzazione già presente nella scienza giuridica moderna, ma la portano alle estreme conseguenze. Ciò che viene progressivamente ridotto non è soltanto lo spazio della discrezionalità, ma la possibilità stessa di imputare la decisione a un soggetto chiamato a risponderne. La decisione tende così a configurarsi come risultato di una procedura standardizzata, piuttosto che come esito di una valutazione del caso concreto imputabile a un soggetto responsabile[17].

[15] Cfr. F. Gentile, "Il problema del rapporto tra operatività e fondamento delle norme nel pensiero kelseniano, in Aa. Vv., *Hans Kelsen nella cultura filosofico-giuridica del Novecento*, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1983, pp. 93-108.
[16] Cfr. F. Gentile, "Prudentia iuris", cit.; F. Gentile, *Filosofia del diritto*, cit.
[17] Cfr. B. Romano, *Intelligenza artificiale e volontà. Il magistrato e ChatGPT. La capacità rivelativa del diritto*, Giappichelli, Torino, 2024.

Ne deriva una trasformazione che non riguarda soltanto le modalità operative del diritto, ma la sua stessa natura. Se la decisione non è più riconducibile a un soggetto che ne risponde, ma si presenta come esecuzione di una procedura standardizzata e ripetibile, viene meno quel rapporto tra persone nel quale, secondo la prospettiva classica, il diritto trova il proprio fondamento nel rapporto tra soggetti, in quanto ordinato al riconoscimento del bene che in esso si manifesta. La relazione cui si fa riferimento non è, tuttavia, un dato meramente fattuale, ma una pratica nella quale i soggetti sono chiamati a riconoscere ciò che è giusto nel caso concreto. Il bene non si configura, in questa prospettiva, come un elemento esterno, ma come l'orizzonte che rende intelligibile la relazione stessa[18].

Il problema dell'IA nel diritto non può, pertanto, essere ridotto a una questione di efficienza tecnica o di regolazione normativa, orientata a criteri di ottimizzazione, propri di una razionalità meramente strumentale. Esso investe le condizioni stesse in cui la decisione può essere intesa come giuridica. In assenza di imputabilità, la decisione si configura come mero risultato di un processo di qualificazione formalizzata. In questa prospettiva, la diffusione di sistemi automatizzati rende particolarmente visibile la differenza tra concezioni diverse del diritto: quella che lo riduce a sistema di regole ordinato alla prevedibilità e quella che lo riconosce come pratica relazionale tra soggetti. L'IA, in tal senso, non introduce una logica nuova, ma porta a compimento una tendenza già inscritta nella modernità giuridica: trasformare il diritto in un meccanismo di controllo sociale. Si realizza così, in forma tecnicamente compiuta, quella dimensione di virtualità dell'ordinamento nella quale la giuridicità si esaurisce nella propria struttura formale[19]. In tale prospettiva, il diritto, configurandosi come forma costitutiva dell'agire, tende a rendere progressivamente marginale la persona umana.

4. Algoritmo e crisi del giudizio: verso una riduzione della giuridicità

Il pensiero di Francesco Gentile consente di comprendere che il diritto non coincide con il funzionamento di un sistema di regole, ma con il mantenimento di uno spazio nel quale i soggetti possano riconoscersi reciprocamente come interlocutori[20]. Se la filosofia del diritto conserva un compito nell'epoca degli algoritmi, esso consiste nel vigilare affinché le esigenze di efficienza, prevedibilità e ottimizzazione non conducano alla progressiva erosione di tale spazio. Laddove viene meno la

[18] Cfr. F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, cit.; F. Gentile, *Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà*, cit.
[19] Cfr. F. Gentile, *Ordinamento giuridico. Tra virtualità e realtà*, Cedam, Padova, 2001.
[20] Cfr. F. Gentile, "Prudentia iuris", cit.; F. Gentile, *Filosofia del diritto*, cit.

possibilità di una risposta responsabile tra soggetti, ciò che si perde non è soltanto una modalità di decisione, ma il senso stesso del diritto come esperienza umana[21].

In molti ambiti, questa trasformazione è già operativa. Sistemi di valutazione automatica, modelli predittivi e procedure basate su classificazioni mostrano come la regolazione dei comportamenti possa essere progressivamente affidata a strumenti capaci di applicare criteri generali a casi particolari secondo schemi standardizzati, nei quali lo spazio dell'interpretazione nel momento della decisione risulta significativamente ridotto, se non neutralizzato.

Il noto caso del software COMPAS evidenzia in modo emblematico tale dinamica. In questo contesto, strumenti algoritmici incidono sulle valutazioni giudiziali sulla base di modelli predittivi il cui funzionamento non è pienamente accessibile al confronto tra le parti[22]. La decisione tende così a configurarsi non tanto come esito di un rapporto tra soggetti, quanto come risultato di un procedimento che struttura, e in parte vincola, le opzioni disponibili.

Questi esempi mostrano come la logica algoritmica privilegi criteri di uniformità e prevedibilità, secondo schemi di generalizzazione nei quali a determinate condizioni segue sistematicamente una determinata conseguenza: se A, allora B. Come osserva Frederick Schauer, il ragionamento giuridico fondato su regole implica sempre una forma di generalizzazione che prescinde, almeno in parte, dalle peculiarità del caso concreto[23]. Nei sistemi automatizzati questa tendenza viene, però, assolutizzata, fino a escludere la capacità della decisione di confrontarsi con la singolarità delle situazioni considerate.

La decisione automatizzata opera per astrazione: riduce la complessità del reale a variabili misurabili, traducendo le situazioni in dati comparabili. Ciò che sfugge a questa traduzione – il contesto, la storia personale, le ragioni non formalizzabili – rischia di essere escluso dal processo decisionale. Ne derivano effetti rilevanti sulla possibilità di intendere il diritto come capace di rispondere a domande di equità e giustizia che emergono dall'esperienza concreta dei soggetti.

Si determina così una tensione tra due esigenze: da un lato, quella di garantire decisioni coerenti e non arbitrarie; dall'altro, quella di rendere giustizia alla particolarità dei casi. La tradizione giuridica si colloca precisamente in questo spazio, cercando di tenere insieme la generalità della regola e la necessità dell'interpretazione. L'IA tende invece a spostare tale equilibrio verso il primo polo, rafforzando la dimensione regolativa a scapito di quella relazionale.

[21] Cfr. B. Romano, *Algoritmi al potere. Calcolo Giudizio Pensiero*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 61-79; F. Recanati, "L'intelligenza artificiale e il senso del diritto", in *L'Ircocervo*, 23 (2024), n.1, pp. 36-50.

[22] Cfr. S. Carrer, "Se l'*amicus curiae* è un algoritmo: il chiacchierato caso Loomis alla Corte Suprema del Wisconsin", in *Giurisprudenza Penale*, 4 (2019).

[23] Cfr. F. Schauer, *Playing by the Rules*, Oxford University Press, Oxford, 1991.

In questo senso, il problema non riguarda soltanto l'affidabilità degli algoritmi, ma il tipo di razionalità che essi incorporano[24]. Una decisione può risultare formalmente corretta e tuttavia giuridicamente inadeguata, qualora non sia in grado di confrontarsi con le ragioni che emergono nel rapporto tra i soggetti coinvolti. Come osserva Joseph Raz, l'autorità del diritto si fonda sulla capacità di fornire ragioni per l'azione, le quali non possono essere ridotte a mere operazioni formali senza perdere il loro significato normativo[25].

È su questo punto che si colloca il nodo teorico decisivo. Se l'applicazione della norma viene progressivamente sottratta al momento dell'interpretazione nel contesto concreto, il diritto tende a essere identificato con la mera operatività della regola. Tuttavia, una simile riduzione trascura che l'esperienza giuridica non si esaurisce nella struttura formale della legge, ma implica una dimensione ulteriore, costituita dal processo attraverso cui la norma viene interpretata e applicata in relazione a situazioni singolari.

È in questo processo che il diritto si configura non solo come insieme di regole, ma come pratica relazionale. Quando tale dimensione viene meno, la decisione non si presenta più come risposta imputabile a un soggetto, ma come esito di una procedura. In questo passaggio si manifesta con particolare evidenza il rischio che il diritto venga progressivamente ridotto a un meccanismo di regolazione privo di soggetti cui dover rendere conto.

5. Decisione, responsabilità e spazio della relazione

La prospettiva di Francesco Gentile consente di porre la questione in termini più radicali. Se il diritto è esperienza intersoggettiva, esso non può essere ridotto alla mera applicazione di regole. L'interpretazione costituisce il luogo in cui il diritto prende forma come relazione tra soggetti, e la sua marginalizzazione nel momento della decisione comporta il rischio di trasformare il diritto in un meccanismo di controllo sociale, privandolo della sua dimensione propriamente giuridica, cioè di strumento per la comunicazione intersoggettiva[26].

La diffusione di sistemi automatizzati trova spesso giustificazione nell'idea, resa celebre dagli studi di Daniel Kahneman, secondo cui il ragionamento umano sarebbe strutturalmente esposto a errori e distorsioni cognitive[27]. Tuttavia, questa consapevolezza non elimina il problema, ma lo riformula. Il diritto, infatti, non è chiamato a eliminare l'errore, ma a renderlo discutibile e, proprio per questo, imputabile a soggetti responsabili.

[24] Cfr. L. Franzese, F. Recanati (a cura di), *Conversazioni su etica e intelligenza artificiale*, Giappichelli, Torino, 2025, pp. 1-18.
[25] Cfr. J. Raz, *Practical Reason and Norms*, Oxford University Press, Oxford, 1975.
[26] Cfr. F. Gentile, "Prudentia iuris", cit.; F. Gentile, *Filosofia del diritto*, cit.
[27] Cfr. D. Kahneman, *Thinking, Fast and Slow*, Penguin Books, Londra, 2012.

In questo senso, l'IA non rappresenta soltanto uno strumento più efficiente per applicare norme, ma introduce la possibilità di una regolazione nella quale la dimensione interpretativa e relazionale risulta significativamente ridotta nel momento della decisione. Ciò che nella teoria giuridica moderna si presentava come distinzione tra normatività e controllo tende così a tradursi, sul piano tecnico, in un'alternativa operativa tra decisione come esito di un rapporto tra soggetti e decisione come risultato di una procedura automatizzata e riproducibile in modo standardizzato.

Tale trasformazione si inscrive in una dinamica più ampia. Già Norbert Wiener aveva messo in luce come i sistemi cibernetici potessero essere impiegati tanto per ampliare le capacità umane quanto per rafforzare forme di controllo sempre più pervasive[28]. In una prospettiva diversa, Michel Foucault ha mostrato come il potere nella vita moderna tenda a configurarsi come sorveglianza diffusa e interiorizzata; oggi, tale dinamica si traduce in forme di controllo algoritmico fondate sulla raccolta, elaborazione e previsione dei comportamenti[29]. Come osserva Byung-Chul Han, il passaggio ulteriore consiste nel fatto che il soggetto non è più soltanto oggetto di sorveglianza, ma partecipa attivamente alla propria esposizione, contribuendo alla produzione dei dati che alimentano i sistemi di controllo[30].

In questo scenario, il problema non riguarda soltanto l'uso delle tecnologie, ma le condizioni in cui la decisione giuridica può essere intesa come risposta imputabile. Se la regolazione delle condotte tende a realizzarsi attraverso procedure che non implicano confronto tra soggetti, il rischio è quello di una progressiva trasformazione del diritto in un sistema fondato sull'eteronomia. In tal caso, ciò che viene meno non è soltanto una modalità di decisione, ma la possibilità stessa di intendere il diritto come pratica relazionale.

Il compito del diritto non consiste, pertanto, nel sostituire il giudizio umano con procedure più efficienti, ma nel mantenere aperto lo spazio in cui le decisioni possano essere discusse, assunte e imputate a soggetti responsabili che si riconoscono vicendevolmente.

6. Regolazione, razionalità e futuro del diritto

Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale rappresenta un tentativo di governare lo sviluppo tecnologico attraverso un approccio basato sul rischio, volto a preservare la centralità della persona mediante requisiti di trasparenza, controllo

[28] Cfr. N. Wiener, *Cybernetics*, *or control and communication in the animal and the machine*, The MIT Press, Cambridge (MA), 1948.
[29] Cfr. M. Foucault, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Gallimard, Paris, 1975.
[30] Cfr. B.-C. Han, *Psychopolitik. Neoliberalismus und die neuen Machttechniken*, S. Fischer Wissenschaft, Frankfurt, 2014.

umano e responsabilità[31]. Tuttavia, l'efficacia di tali strumenti normativi dipende dalla capacità di incidere non soltanto sull'uso delle tecnologie, ma anche sui criteri che orientano la costruzione e la giustificazione delle decisioni, evitando che la regolazione si limiti a disciplinare processi già strutturati secondo logiche di ottimizzazione e prevedibilità.

Le applicazioni più recenti, come le intelligenze artificiali generative, rendono ancora più evidente la posta in gioco. Come osserva Jürgen Habermas, è possibile distinguere tra una razionalità strumentale, orientata all'efficienza dei mezzi, e una razionalità comunicativa, fondata sulla comprensione reciproca tra soggetti[32]. I sistemi di IA operano prevalentemente secondo la prima logica: ottimizzano processi, prevedono comportamenti, massimizzano l'efficacia dei risultati. In questo senso, essi non costituiscono strumenti neutrali, ma incorporano una specifica modalità di costruzione della decisione[33].

Il diritto, invece, appartiene a una forma di razionalità diversa. Esso non si esaurisce nell'applicazione di regole, ma si realizza nel rapporto tra soggetti che si riconoscono reciprocamente come interlocutori. La sua specificità non consiste nella capacità di produrre decisioni rapide e coerenti, ma nel rendere possibile un confronto nel quale le decisioni possano essere discusse, assunte e imputate.

In questo quadro, il problema dell'IA non è che essa sia meno efficace del giudizio umano, ma che possa esserlo troppo. Il rischio non consiste nell'errore, ma nella progressiva riduzione dello spazio della discussione, dell'interpretazione e della responsabilità. Quando la decisione tende a configurarsi come soluzione calcolata, piuttosto che come esito di un rapporto tra soggetti, viene meno quella dimensione dialogica nella quale il diritto si distingue da una mera tecnica di controllo dei consociati. La sfida non è soltanto governare l'IA, ma preservare le condizioni in cui il diritto possa continuare a esistere come strumento di comunicazione interpersonale. Il diritto, secondo la concezione classica, implica il "dare a ciascuno il proprio", ossia una relazione nella quale il riconoscimento dell'altro costituisce la condizione stessa della giuridicità[34].

7. Tempo, decisione e politicità del diritto

Questa differenza consente di mettere a fuoco un ulteriore aspetto, spesso trascurato nel dibattito sull'IA. La razionalità giuridica non è soltanto un modo di elaborare informazioni, ma implica una specifica esperienza del tempo, del significato, della libertà e della responsabilità. La decisione giuridica, infatti, non si limita a risolvere un problema: prende posizione rispetto a un passato che viene interpretato e a un

[31] Cfr. Unione Europea, *Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale* (Artificial Intelligence Act).
[32] Cfr. J. Habermas, *Theorie des kommunikativen Handelns*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1981.
[33] Cfr. L. Franzese, F. Recanati (a cura di), *op. cit.*
[34] Cfr. F. Gentile, *Filosofia del diritto*, cit.

futuro che viene orientato; è ciò che Francesco Gentile denomina politicità del diritto[35].

In questo senso, essa si colloca all'interno di una storia e di un destino condivisi, nella quale i soggetti si riconoscono reciprocamente attraverso il diritto.

I sistemi di IA, al contrario, operano in un orizzonte prevalentemente sincronico. Correlano dati, individuano *pattern*, producono previsioni, ma non partecipano come soggetti al processo di attribuzione di senso che caratterizza l'esperienza giuridica. Il loro rapporto con il tempo è quello dell'aggiornamento e della reiterazione, non quello della comprensione interpretativa. Per questo, anche quando risultano estremamente efficaci, tendono a collocarsi ai margini della dimensione propriamente giuridica della decisione.

Ne deriva una conseguenza rilevante. Se la decisione giuridica viene progressivamente assimilata a una forma di previsione, il rischio è quello di una trasformazione del diritto da pratica orientata alla giustizia a dispositivo orientato all'anticipazione dei comportamenti. In questo slittamento, ciò che si perde non è soltanto la centralità dell'interpretazione, ma la possibilità stessa di concepire il diritto come spazio in cui il futuro non è semplicemente calcolato, ma aperto al contributo degli stessi soggetti che agiscono.

È in questa prospettiva che il pensiero di Francesco Gentile acquista un significato ulteriore. Considerare il diritto come relazione tra soggetti implica riconoscere che esso non si esaurisce nella regolazione del presente, ma custodisce una dimensione di apertura che nessun sistema predittivo può integralmente assorbire. Il diritto non si limita a registrare ciò che è, ma contribuisce a orientare ciò che può essere, mantenendo aperto lo spazio della decisione come risposta imputabile a una domanda di giustizia[36].

Da questo punto di vista, una decisione perfettamente coerente sul piano formale può risultare incapace di rendere conto della complessità della situazione concreta e delle ragioni dei soggetti coinvolti. Il rischio non è l'errore, ma la perdita dello spazio in cui l'errore può essere discusso e assunto come momento della responsabilità.

Ciò che viene in gioco, allora, non è soltanto il modo in cui il diritto viene applicato, ma la sua stessa natura. Se la razionalità orientata all'efficacia tende a sostituire quella fondata sul rapporto tra soggetti, il diritto rischia di essere riassorbito in logiche di controllo. L'IA non lo sostituisce, ma ne replica alcune funzioni, contribuendo a svuotarne la dimensione relazionale.

In questo contesto, il diritto conserva una funzione decisiva proprio in quanto linguaggio della responsabilità. Come osserva Francesco Gentile, il diritto è la forma della libertà quando questa si riconosce nel rapporto con l'altro[37].

[35] Cfr. F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, cit.
[36] Cfr. F. Gentile, "Prudentia iuris", cit.
[37] Cfr. F. Gentile, *Filosofia del diritto*, cit.

8. Automazione, responsabilità e visibilità della decisione

In un contesto segnato dalla crescente automazione delle decisioni, la forza del diritto risiede nel suo carattere non automatizzabile. Come ha osservato Joseph Weizenbaum, la possibilità tecnica di automatizzare un processo non coincide con la sua legittimità sul piano umano e normativo[38]. Il principio di *human oversight*, accolto anche nel Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, risponde a questa esigenza: mantenere l'essere umano nel circuito decisionale come soggetto responsabile[39].

In questo senso, l'IA non può essere intesa come soggetto, ma come insieme di procedure e modelli che orientano l'elaborazione delle informazioni. Il modo in cui tali strumenti vengono integrati nei processi giuridici dipende da una scelta normativa e culturale: se impiegati come strumenti di controllo, essi tendono a rafforzare logiche di dominio; se inseriti in pratiche relazionali, possono contribuire a sostenere forme di libertà condivisa. Il diritto, in quanto pratica umana, non è riducibile a una misura quantitativa, ma implica una dimensione qualitativa legata al riconoscimento reciproco tra soggetti.

Questa prospettiva consente di chiarire un equivoco ricorrente nel dibattito contemporaneo. Il problema dell'IA nel diritto non consiste tanto nel rischio di una sostituzione improvvisa dell'uomo da parte della macchina, quanto in una trasformazione più sottile e progressiva delle forme della decisione. Non si tratta di immaginare un futuro in cui il giudice venga semplicemente rimpiazzato da un algoritmo, ma di riconoscere come, già oggi, le logiche operative dei sistemi tecnici contribuiscano a ridefinire i criteri attraverso cui le decisioni vengono costruite, giustificate e riconosciute come valide.

In questo senso, il pericolo non è l'automazione in quanto tale, ma la sua progressiva "naturalizzazione". Quanto più le decisioni appaiono come il risultato di processi efficienti e oggettivi, tanto più si indebolisce la consapevolezza del loro carattere interpretativo e, quindi, discutibile. Il rischio è quello di una trasformazione silenziosa del diritto in un sistema che non si presenta più come tale, ma come meccanismo di regolazione fondato su criteri di ottimizzazione.

È proprio su questo punto che la riflessione filosofico-giuridica è chiamata a svolgere un compito decisivo: non quello di opporsi alla tecnica in nome di una difesa astratta dell'umano, ma di mantenere visibile ciò che nel meccanismo tende a diventare invisibile. Ogni decisione giuridica implica una presa di posizione rispetto al senso della convivenza; per questo, il diritto non è mai soltanto applicazione, ma sempre anche interpretazione e responsabilità, in quanto tale

[38] Cfr. J. Weizenbaum, *Computer Power and Human Reason*. *From Judgment to Calculation*, WH Freeman and Company, San Francisco, 1976.
[39] Cfr. Unione Europea, *Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale* (Artificial Intelligence Act).

attribuzione di significato è imputabile a soggetti liberi e chiamati a rispondere delle proprie scelte[40].

9. Conclusione

Orientare l'IA non significa semplicemente limitarne gli effetti, ma interrogare i presupposti giuridici e antropologici che ne guidano lo sviluppo. Ciò implica chiedersi quale idea di persona venga assunta nei processi di modellizzazione – se essa sia ridotta a insieme di comportamenti prevedibili o riconosciuta come soggetto libero, capace di autonomia e responsabilità – e, correlativamente, quale concezione del diritto venga presupposta: se esso sia inteso come tecnica di controllo sociale o come esperienza giuridica che, attraverso la comunicazione interpersonale, si realizza nell'incontro dialettico tra soggetti, volto a individuare quanto in essi differisce e quanto invece hanno in comune.

Solo in questa seconda prospettiva diventa possibile evitare che la tecnica trasformi il diritto in un sistema autosufficiente, nel quale le decisioni non vengono più assunte come esito di un processo interpretativo e responsabile, ma semplicemente eseguite secondo procedure automatizzate e standardizzate. In tal caso, ciò che viene meno non è soltanto una modalità di decisione, ma il senso stesso del diritto come spazio in cui i soggetti possono riconoscersi reciprocamente e assumere responsabilmente le proprie scelte.

Il punto decisivo non è stabilire se il diritto sopravviverà all'IA, ma se potrà continuare a esistere come pratica umana. Dove la relazione è sostituita dalla mera connessione e la decisione dalla procedura, il diritto non si trasforma: cessa di essere tale. E con esso viene meno la possibilità stessa di una convivenza fondata sul riconoscimento reciproco e sulla responsabilità personale.

La questione dell'intelligenza artificiale nel diritto si rivela così, in ultima analisi, come una questione sul diritto stesso: non su come esso debba funzionare, ma su che cosa esso sia. In questo senso, la riflessione di Francesco Gentile non offre semplicemente criteri per valutare le trasformazioni in atto, ma consente di mantenerne aperto il significato, richiamando il diritto alla sua dimensione originaria di relazione tra soggetti autonomi, cioè liberi e responsabili.

[40] Cfr. F. Gentile, "Prudentia iuris", cit.